

Diritto dell'economia. Sentenza inedita dai giudici della Cassazione p27, 9/7/2011

Holding soggette agli obblighi «231»

Giovanni Negri
MILANO

Anche la capogruppo può essere chiamata alla sbarra sulla base del decreto 231 per un reato commesso nell'ambito di una controllata. Per la prima volta, sciogliendo i dubbi che ancora dividono giurisprudenza e dottrina, la Corte di cassazione affronta il caso delle holding e lo risolve nella maniera più severa. La Corte, con la sentenza della Quinta sezione penale n. 24583, emessa nell'ambito di una complessa inchiesta che vedeva numerose società accusate di corruzione per ottenere in Puglia appalti nella sanità, ha chiarito le condizioni della responsabilità. E ha specificato che nella consumazione del reato deve concorrere una persona fisica che agisce per conto della holding perseguendo anche il suo interesse. Persona fisi-

ca che può essere anche un amministratore di fatto.

La Cassazione osserva che, perché si possa affermare la responsabilità dell'ente sulla base del decreto 231, devono essere rispettati alcuni requisiti. Innanzitutto serve che sia stato commesso un illecito inserito nella lista dei reati presupposti come, nel caso esaminato, la corruzione. Poi è necessario che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente. Utilità, che può anche non essere di natura

L'INDICAZIONE

Nella consumazione del reato deve concorrere una persona fisica che agisce per conto anche della capogruppo

patrimoniale, ma che va in ogni caso verificata in concreto.

Ancora, il reato presupposto deve essere stato commesso da una persona fisica che abbia con l'ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale: il colpevole deve rivestire una posizione qualificata nell'organizzazione della persona giuridica. E così, per i giudici, «in effetti la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001».

L'affermazione della Cassazione è destinata a diventare un punto di riferimento importante perché sin dalle primissime pronun-

LA SENTENZA



Il secondo elemento necessario è che il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale; insomma è necessario che l'agente rivesta una posizione qualificata all'interno dell'ente. (...) In effetti la holding e altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001
Cassazione penale sentenza n. 24583 del 20 giugno 2011

ce sull'applicazione del decreto 231 (caso Enelpower) molto si dibatté sulla possibilità di imputare alla capogruppo le condotte avvenute nelle controllate. In direzione contraria alcune considerazioni, come il rispetto del principio di legalità, visto che il decreto 231 mai prende in esplicita considerazione le holding. In questo senso un'estensione analogica in senso peggiorativo non sarebbe ammissibile. Tutto l'impianto della normativa è poi costruito sulla singola società, considerata responsabile dei reati commessi nell'ambito delle sue attività.

In senso invece affermativo, la possibilità di contrastare così pratiche elusive che sfruttano la zona franca della capogruppo oppure la necessità di colpire il motore della politica d'impresa non limitandosi a sanzionare la sola controllata. E che lo stesso legislatore stia gradualmente prendendo in considerazione il problema è testimoniato dal progetto di riforma elaborato al ministero della Giustizia che riconosce una specificità ai modelli organizzativi delle holding.